



# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 8 settembre 2015  
Ns. Prot. n. 1156

Egr. Responsabile del Servizio  
del Comune di Tossicia  
Ing. Magiste TROSINI  
Via Piane dell'Addolorata  
64046 Tossicia (TE)  
lavoripubblici@comunetossicia.gov.it

Al Magnifico Rettore  
dell'Università degli Studi di Camerino  
Prof. Flavio CORRADINI  
Piazza Cavour 19/f  
62032 Camerino (MC)  
segreteria.rettore@unicam.it

Egr. Presidente  
Ordine Architetti, P., p. e C.  
della Provincia di Teramo  
Arch. Giustino VALLESE  
oappc.teramo@archiworldpec.it

**OGGETTO: Affidamento di incarico professionale per la redazione del Piano di Ricostruzione  
ambiti A-B-C del Comune di Tossicia.  
Nota Prot. 2934 dell'11.07.2015 Comune di Tossicia.**

In riferimento alla nota Prot. 2934 dell'11.07.2015 del comune di Tossicia, che si allega, rileviamo che, in ordine alla convenzione di incarico, stipulata in data 22.04.2015, per la redazione del Piano di Ricostruzione del comune di Tossicia con la RTP aggiudicataria e sottoscritta da tutti i membri del raggruppamento" e di conseguenza anche dal Prof. Marco D' ANNUNTIIS la stessa non poteva essere sottoscritta dal medesimo in quanto già rivestiva il ruolo di professore a tempo pieno e "l'assunzione del ruolo di Coordinamento Generale del Piano di Ricostruzione...." non era prevista.

Infatti, l'oggetto dell'appalto era "Affidamento *incarico professionale per la Redazione del Piano di Ricostruzione* del comune di Tossicia, ambiti A,B,C" e nella procedura attivata per la scelta dei tecnici non si rileva l'incarico per "*l'assunzione del ruolo di Coordinamento Generale del Piano di Ricostruzione circoscritto alla definizione delle linee guida del Piano di Ricostruzione e alla supervisione del gruppo di*

lavoro che operativamente redigerà gli elaborati”, ruolo per il quale il Prof. Marco D’ ANNUNTIIS ha richiesto per l’autorizzazione all’Università di Camerino, giusta nota Prot. n. 3607 del 14.04.2015 come chiaramente indicato nella nota dell’università prot. 6758 del 24.06.2015, detta circostanza fa presumere che alla data di stipula della convenzione il Prof. Marco D’ ANNUNTIIS fosse già professore a tempo pieno.

In merito alla nota dell’università di Camerino prot. 6759 del 24.06.2015 (allegata) abbiamo chiesto chiarimenti in merito (vedasi Ns. nota Prot. 911 del 10.07.2015 che si riallega); purtroppo a tutt’oggi non abbiamo avuto risposta. Vogliamo ricordare e sollecitare la risposta diversamente saremo costretti a rivolgerci agli organi competenti in tema di vigilanza.

Fermo restando la non legittimazione alla firma della convenzione da parte del Prof. Marco D’ANNUNTIIS il medesimo, dopo la stipula della convenzione ha ricoperto il ruolo di professore a tempo pieno, incompatibile con l’esercizio della libera professione e quindi con la partecipazione alla selezione e di conseguenza all’espletamento successivo dell’incarico si ritiene che il fatto costituisca “**modificabilità soggettiva dei partecipanti**” e quindi la nullità della selezione.

La partecipazione del Prof. Marco D’ ANNUNTIIS allo studio associato “Studio MDA Architetti Associati” non lo esula dall’assumere obblighi personali verso soggetti esterni; lo studio associato (art. 1 L. 1815/1939) assume una rilevanza esterna verso i terzi per la sua natura di contratto associativo ma nello stesso tempo è caratterizzato dal principio fondamentale della personalità della prestazione. Lo studio associato ha la capacità giuridica di concludere contratti che obbligano l’associazione, ma a livello di responsabilità professionale, il rapporto non è tra lo studio ed il cliente, ma tra il singolo associato ed il cliente stesso.

All’uopo si riporta il Parere di Precontenzioso dell’ANAC “Parere di Precontenzioso n. 106 del 15/11/2007 - rif. PREC491/07 d.lgs 163/06 Articoli 90 - Codici 90.1.3”

- *Al di là del nomen utilizzato nelle associazioni di professionisti, il rapporto che intercorre tra i liberi professionisti non è di tipo societario: non si ha mai esercizio in comune di una attività professionale, ma semplice collegamento funzionale di attività che restano a tutti gli effetti individuali. La partecipazione ad una selezione di uno studio associato comporta, pertanto, la sottoscrizione dell’istanza da parte di tutti i singoli professionisti.*

Quindi acclarato che in una partecipazione ad una selezione il nomen “Studio Associato XXXXXXX” non riveste alcun ruolo giuridico e/o professionale ma la partecipazione è ascrivibile a ciascun componente dello “Studio Associato XXXXXXX” in possesso dei requisiti di cui agli artt. 42e 90 del Codice degli Appalti; detti requisiti devono essere mantenuti sia in corso di esecuzione della gara e sia nella fase successiva a quella di stipula del contratto così come previsto dalla:

**“ Determinazione n. 5 del 6 novembre 2013 : Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture**

- *Che al capo 5. Così recita*

**5. Modifiche soggettive del raggruppamento in corso di esecuzione \_**

In relazione alle modificazioni soggettive del raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario della gara, intervenute in corso di esecuzione, non rientranti nelle ipotesi contemplate nell’art. 116 del Codice, è necessario stabilire se le stesse costituiscano violazione dell’art. 37, comma 9, del

Codice a norma del quale «salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta» (per quanto concerne invece la fase di gara, si rinvia alle considerazioni espresse nella determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012). L'immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche vale indistintamente per qualsiasi tipo di modifica, in quanto preordinata a garantire l'amministrazione appaltante in ordine alla verifica dei requisiti di idoneità morale, tecnico organizzativa ed economica, nonché alla legittimazione delle imprese che hanno partecipato alla gara (cfr., da ultimo, C.d.S., IV sez., 14 dicembre 2012 n. 6446).

In ordine **alle modifiche del raggruppamento che si collocano in una fase temporale successiva a quella della stipula del contratto**, l'Autorità ha affermato (in particolare del. 68/2011, ancorché con riferimento ad un consorzio ordinario per il quale, come noto, si rinvia alla disciplina dei RTI) che il divieto sancito dall'art. 37, comma 9 del Codice si applica quando si tratti di una modificazione soggettiva per la quale in sede di aggiudicazione risultino nuovi soggetti componenti il raggruppamento, rispetto a quelli indicati in sede di partecipazione, ammettendo quindi il mutamento riduttivo, a condizione che lo stesso avvenga per esigenze organizzative proprie del raggruppamento e non invece per eludere la legge di gara e, in particolare, per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente dell'ATI, consorzio, che viene meno per effetto dell'operazione riduttiva. L'Autorità ha altresì evidenziato che l'inosservanza di tale divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto (art. 37, comma 10, del Codice), in coerenza con il principio di tendenziale continua corrispondenza tra impresa partecipante, aggiudicataria e poi contraente.

Tali modifiche tuttavia devono ritenersi ammesse soltanto per motivi sopravvenuti e non devono configurare uno strumento per eludere il necessario controllo preventivo di moralità delle imprese in fase di gara, ai sensi dell'art. 38 del Codice o per ovviare agli esiti negativi di un controllo intervenuto in fase di gara (pareri sulla normativa AG7/2013 e AG 49/2013).

In attesa di un Vs. riscontro porgo distinti saluti.


Allegati: Nota Prot. 2934 dell'11.07.2015 Comune di Tossicia

Ns. nota Prot. 911 del 10.07.2015

Nota dell'università di Camerino prot. 6759 del 24.06.2015

Nota ANAC

Ns. nota prot. 766 del 12.06.2015

 Il Presidente  
Antonio MARCOZZI

